



Tribunale di Napoli  
1^ Sezione Civile  
Ufficio di Cancelleria

*URGENTISSIMO  
A-VISTA*

n. 13109/01 Ruolo Gen. Cont.

Li. 2/11/10

**COMUNICAZIONE DI ORDINANZA**

In esecuzione degli artt. 134, 136, 170 e 280 c.p.c. si comunica

a 1)

*2)  
3)  
4)*

*ANTONIO-MOTTI*  
**GASO.it**

Che nella causa

*-cf- BANCA S.p.A. + altri*

Il Giudice Istruttore Dott.

Il Tribunale - rel. Dott. *(G.U.) ASSANTE*

Ha pronunciato in data 2/11/10

**ORDINANZA**

*Rinvia le cause sul ruolo istruttorio (G-I. a designarsi) e fissa le nuove udienze per il giorno 14/12/10 ore di rito come da allegato fotocopia.*



Rilevato – anche alla stregua delle deduzioni di cui alla comparsa conclusionale del Banc ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ – che sia necessario, ai fini della decisione (con riferimento alla determinazione di quanto, eventualmente, dovuto, quale saldo debitorio del c/c 27/32), che il CTU integri la risposta da ultimo resa nella “Relazione a chiarimenti” del 30.04.2005;

ritenuto, in particolare, che lo stesso CTU debba precisare l'entità di detto saldo, considerata dell'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 644, quarto comma, c.p. (a detta del quale, nella determinazione dell'interesse usuraio, si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito < cfr., Cass. Pen., sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028 >);

P.Q.M.

Rimette la causa sul ruolo istruttorio (G.I. a designarsi) e fissa la nuova udienza per il giorno 14 dicembre 2010, ora di rito, disponendo, per detta data, la convocazione del CTU, dott.

, affinché: determini, con esattezza, il saldo contabile del conto n. 27/32, tenuto conto che nei periodi indicati nei quali – in forza della ritenuta applicabilità dell'art. 644, quarto comma, c.p. – i tassi applicati avevano superato il livello di soglia, non vanno calcolati interessi (art. 1815, secondo comma, c.c.); riepiloghi, infine, in dettaglio, quanto eventualmente dovuto dalla società attrice in ordine ai singoli rapporti indicati.

Si comunichi alle parti e si notifichi al CTU.

Così deciso, in Napoli, il 2 novembre 2010.

IL G.I.

